

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul Fondo Sociale Europeo

(presentato dalla Commissione)

AVVERTENZA:

LA PRESENTE TRADUZIONE, CHE NON HA CARATTERE DI UFFICIALITA', DEVE INTENDERSI COME STRUMENTO DI LAVORO IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE DEL TESTO IN LINGUA ITALIANA A CURA DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

NOTA ESPLICATIVA

Nuove sfide per il futuro Fondo sociale europeo

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) contribuisce all'obiettivo della coesione economica e sociale stabilito dall'art. 158 del Trattato CE, supportando politiche e priorità finalizzate al raggiungimento del progresso attraverso la piena occupazione, a migliorare la qualità e la produttività del lavoro e a promuovere l'inclusione sociale e la coesione in coerenza con le linee guida e le raccomandazioni della Strategia Europea per l'Occupazione (SEO).

Al fine di raggiungere questo obiettivo, il FSE deve gestire tre sfide prioritarie: affrontare le rilevanti disparità occupazionali, le disuguaglianze sociali, i divari di competenze e la carenza di lavoro in un'Unione allargata; un ritmo crescente di ristrutturazioni economiche e sociali dovute alla globalizzazione e allo sviluppo dell'economia basata sulla conoscenza; e i cambiamenti demografici che hanno determinato la riduzione e l'invecchiamento della forza lavoro.

Rafforzare i legami fra il FSE la Strategia Europea per l'Occupazione e gli obiettivi condivisi dell'Unione in relazione all'inclusione sociale all'istruzione e alla formazione.

I legami fra lo strumento finanziario Comunitario e il quadro generale delle politiche dell'Unione necessitano di essere rafforzati nel prossimo periodo di programmazione per meglio contribuire agli obiettivi occupazionali e ai target della Strategia di Lisbona. A questo fine il FSE sostiene le politiche degli Stati Membri che sono maggiormente coerenti con le linee guida e le raccomandazioni della Strategia Europea per l'Occupazione e con gli obiettivi condivisi dell'Unione in relazione ad inclusione sociale, istruzione e formazione.

La bozza di regolamento del FSE per il 2007-2013 prevede un quadro focalizzato degli interventi del FSE in tutta l'Unione. Sia nell' Obiettivo "Convergenza" sia in "Competitività regionale ed occupazione" il FSE fornirà il proprio sostegno con il fine di anticipare e gestire il cambiamento economico e sociale. Il suo intervento sarà concentrato su quattro aree di azione prioritarie approvate dal Consiglio Europeo: aumentare l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese; rafforzare l'accesso al lavoro, prevenire la disoccupazione, prolungare la vita lavorativa e la partecipazione al mercato del lavoro; rafforzare l'inclusione sociale promuovendo l'integrazione al lavoro delle persone svantaggiate e combattendo la discriminazione; promuovere il partenariato per le riforme nei settori dell'occupazione e dell'inclusione.

Nelle Regioni e negli Stati Membri meno sviluppati i Fondi saranno concentrati nel promuovere gli adeguamenti strutturali, la crescita e la creazione di lavoro. A questo fine, nell'obiettivo Convergenza in aggiunta alle priorità sopra ricordate, il FSE sosterrà anche l'accrescimento e il miglioramento degli investimenti in capitale umano in particolare incrementando i sistemi di istruzione e di formazione e le attività mirate allo sviluppo delle capacità istituzionali e all'efficienza delle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale.

Inoltre, la proposta dà maggiore enfasi all'impegno dell'Unione nell'eliminazione delle disuguaglianze fra donne e uomini: azioni specifiche indirizzate alle donne sono combinate con un solido *mainstreaming* di genere per accrescere la partecipazione e il progresso delle donne nel mondo del lavoro.

Analogamente la promozione di azioni innovative e della cooperazione transnazionale sarà pienamente integrata nel campo di applicazione del FSE e realizzata trasversalmente nei

Programmi operativi nazionali e regionali. Sia nell' Obiettivo "Convergenza" sia in "Competitività regionale ed occupazione" il FSE darà priorità al finanziamento della cooperazione transnazionale, ivi compresi gli scambi di esperienze e le buone prassi a livello dell'Unione e le azioni congiunte, assicurando, ove necessario la coerenza e la complementarietà con altri programmi transnazionali.

In fine la proposta attribuisce particolare importanza alla promozione della buona *governance*. Il coinvolgimento dei partner sociali è di particolare importanza nella programmazione e nell'implementazione delle priorità del Fondo e delle operazioni. A questo fine, nel nuovo obiettivo "Convergenza" i partner sociali saranno incoraggiati a partecipare attivamente alle azioni di costruzione delle capacità e ad intraprendere azioni comuni nelle aree di policy nelle quali essi svolgono un ruolo decisivo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (CE)

sul Fondo Sociale Europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'Articolo 148,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del Trattato,

Considerando che:

- (1) il Regolamento (CE) No [...] recante le disposizioni generali sui Fondi Strutturali e il Fondo di Coesione stabilisce il quadro di azione dei Fondi Strutturali e del Fondo di Coesione e individua in particolare gli obiettivi i principi e le regole che disciplinano il partenariato, la programmazione, la valutazione e la gestione. E' inoltre necessario definire i compiti del Fondo Sociale Europeo (d'ora in poi il FSE) in relazione agli obiettivi prescritti dall'Articolo 146 del Trattato e nel contesto dell'attività degli Stati Membri e della Commissione tesa allo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione, come previsto dall'art. 125 del Trattato. A fini di chiarezza il Regolamento (CE) no 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 sul Fondo Sociale europeo deve essere abrogato.
- (2) le disposizioni specifiche riguardanti il tipo di attività che possono essere finanziate dal FSE negli obiettivi definiti nel Regolamento (CE) No [...] [recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e il Fondo di Coesione] devono essere definite.
- (3) il FSE dovrebbe sostenere le politiche degli Stati Membri che sono maggiormente coerenti con le linee guida e le raccomandazioni della Strategia Europea per l'Occupazione e con gli obiettivi condivisi dell'Unione in relazione ad inclusione sociale, istruzione e formazione per contribuire meglio all'implementazione degli obiettivi e dei target concordati nei Consigli europei di Lisbona e di Goteborg.
- (4) al fine di meglio anticipare e gestire il cambiamento, nell'Obiettivo Competitività regionale e Occupazione il supporto del FSE dovrebbe focalizzarsi in particolare sull'incremento dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, sostenere l'accesso al lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro rafforzando l'inclusione sociale delle persone in condizioni di svantaggio e combattendo la discriminazione, e promuovere il partenariato per le riforme.
- (5) In aggiunta a queste priorità nelle Regioni e negli Stati Membri meno sviluppati nell'obiettivo "Convergenza" e al fine di aumentare la crescita economica, le opportunità di lavoro per le donne e per gli uomini e la qualità e la produttività del lavoro è necessario accrescere e migliorare l'investimento in capitale umano e rafforzare la capacità istituzionale,

amministrativa e giudiziaria in particolare per preparare e implementare le riforme e rafforzare l'*acquis*

- (6) la promozione di azioni innovative e la cooperazione transnazionale sono dimensioni fondamentali che dovrebbero essere integrate nel campo di applicazione del FSE;
- (7) è necessario assicurare la coerenza dell'azione del FSE con le politiche previste dalla Strategia Europea per l'occupazione e concentrare il sostegno del FSE sull'implementazione delle linee guida e delle raccomandazioni per l'occupazione.
- (8) Un'implementazione efficace ed efficiente dell'azione del FSE si basa sulla buona governance e sul partenariato fra tutti i principali attori territoriali e socio economici e in particolare le parti sociali e gli altri attori inclusi quelli a livello regionale e locale
- (9) Gli Stati Membri e la Commissione devono assicurare che l'implementazione delle priorità finanziate dal FSE negli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" contribuiscano alla promozione della parità e all'eliminazione delle disuguaglianze fra donne e uomini; un approccio di *mainstreaming* di genere deve essere combinato con azioni specifiche per aumentare la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nell'occupazione;
- (10) Il FSE dovrebbe anche sostenere l'assistenza tecnica con particolare attenzione promuovere l'apprendimento reciproco attraverso la disseminazione degli scambi di esperienze, il trasferimento di buone pratiche e evidenziando il contributo del FSE agli obiettivi politici e alle priorità della Comunità relative all'occupazione e all'inclusione sociale.
- (11) Il Regolamento (CE) No [...] [recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e il Fondo di Coesione] prevede che l'ammissibilità delle spese sia stabilita a livello nazionale fatte salve alcune precise eccezioni, per le quali è necessario prevedere specifiche disposizioni. Le eccezioni che riguardano il FSE dovrebbero pertanto essere individuate,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Questo Regolamento fissa i compiti del Fondo Sociale Europeo ("FSE") e il campo di applicazione del suo sostegno finanziario in riferimento agli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione" come definiti all'Articolo 3 del Regolamento (CE) NO [...] e le tipologie di spese ammissibili al sostegno.

Articolo 2

Compiti

1. Il FSE sostiene la coesione economica e sociale supportando le politiche degli Stati Membri che mirano al raggiungimento della piena occupazione, al miglioramento della qualità e della produttività del lavoro, e alla promozione dell'inclusione sociale e alla riduzione delle disparità regionali nell'occupazione.
In particolare il FSE sostiene interventi coerenti con le linee guida e le raccomandazioni della Strategia europea per l'occupazione.
2. Nel realizzare i compiti di cui al paragrafo 1 il FSE sostiene le priorità della Comunità riguardo la necessità di rafforzare la coesione sociale, la competitività e promuovere la crescita economica sostenibile. In particolare tiene conto degli obiettivi della Comunità nei settori dell'inclusione sociale, dell'istruzione e della formazione, della parità fra donne e uomini.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Nell'ambito degli Obiettivi Convergenza e Competitività Regionale e Occupazione il Fondo fornisce il proprio sostegno alle seguenti priorità:
 - (a) miglioramento dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, in particolare promuovendo:
 - (i) maggiori investimenti nelle risorse umane da parte delle imprese, in special modo delle PMI, e dei lavoratori attraverso lo sviluppo di sistemi e strategie di formazione lungo tutto l'arco della vita, assicurando maggiore accesso alla formazione ai lavoratori più anziani e meno qualificati, la trasparenza delle qualifiche e delle competenze e la disseminazione di capacità legate alle ICT e la promozione di cultura d'impresa e innovazione;
 - (ii) l'anticipazione e la gestione positiva del cambiamento economico, in particolar modo attraverso la progettazione e la diffusione di forme organizzative del lavoro innovative e più produttive, che includano migliore salute e sicurezza, l'identificazione del futuro fabbisogno occupazionale e di competenze e lo sviluppo di occupazione specifica, formazione e di altri servizi che accompagnino i lavoratori nel contesto della ristrutturazione delle aziende e dei settori.
 - b) Rafforzare l'accesso all'occupazione delle persone in cerca di lavoro e degli inattivi prevenendo la disoccupazione, prolungando la vita lavorativa e incrementando la partecipazione al mercato del lavoro di donne e migranti, in particolare promuovendo:
 - (i) la modernizzazione ed il rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro in particolare dei Servizi per l'impiego;
 - (ii) l'implementazione di misure attive e preventive che assicurino la precoce identificazione dei bisogni e un sostegno personalizzato la ricerca di occupazione e la mobilità, l'autoimpiego e la creazione d'impresa;
 - (iii) misure specifiche per accrescere la partecipazione sostenibile e il progresso delle donne nel lavoro, per ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro e intervenire sulle radici del divario retributivo, conciliare la vita familiare con quella lavorativa, anche facilitando l'accesso a servizi di cura per i bambini e per le persone non autonome;
 - (iv) misure specifiche per rafforzare l'integrazione sociale dei migranti e aumentare la loro partecipazione all'occupazione, compresa l'assistenza, la formazione linguistica e il riconoscimento delle competenze acquisite all'estero
 - c) Rafforzare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate e fronteggiare la discriminazione, in particolare promuovendo:
 - (i) percorsi di integrazione al lavoro per i soggetti svantaggiati e le persone in situazione di esclusione sociale, per chi abbandona precocemente la scuola, per le minoranze e le persone con disabilità, attraverso misure di occupabilità anche nei settori dell'economia sociale, azioni di accompagnamento sostegno sociale rilevante e servizi di cura;
 - (ii) la diversità sul posto di lavoro e la lotta contro la discriminazione nell'accesso al mercato del lavoro, anche attraverso l'aumento della consapevolezza e il coinvolgimento delle comunità locali e delle imprese;

- d) Attivazione delle riforme nei campi dell'occupazione e dell'inclusione, in particolare attraverso la promozione e lo sviluppo del partenariato e degli accordi, la messa in rete dei principali stakeholders a livello nazionale, regionale, locale.
2. All'interno dell'obiettivo Convergenza il FSE sostiene anche le seguenti priorità:
- a) Allargamento e miglioramento degli investimenti in capitale umano, promuovendo in particolare:
- (i) l'implementazione delle riforme dei sistemi di istruzione e di formazione, specialmente nell'ottica di accrescerne la capacità di risposta ai bisogni di una società basata sulla conoscenza, migliorando l'impatto sui mercati del lavoro dell'istruzione e formazione iniziale, e aggiornando continuamente le competenze dei docenti e dell'altro personale;
 - (ii) maggiore partecipazione all'istruzione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita, anche attraverso una significativa riduzione dell'abbandono scolastico precoce e un maggiore accesso all'istruzione iniziale, professionale e secondaria;
 - (iii) lo sviluppo del potenziale umano nella ricerca e nell'innovazione, specialmente attraverso la formazione post laurea, la formazione dei ricercatori, attraverso la messa in rete delle università, dei centri di ricerca e delle imprese;
- b) Rafforzamento della capacità istituzionale e dell'efficienza della Pubblica Amministrazione e dei servizi di interesse generale, a livello nazionale, regionale e locale per abbracciare le riforme e la buona governance specialmente nei campi economico, sociale, ambientale e giudiziario, promuovendo in particolare:
- (i) una buona strategia politica e di programmazione, la sorveglianza e la valutazione, attraverso studi, statistiche ed esperienze, il supporto al coordinamento interdipartimentale, il dialogo fra i principali enti pubblici e privati;
 - (ii) la costruzione di capacità nell'implementazione delle politiche e dei programmi, con attenzione all'implementazione della legislazione, specialmente attraverso la formazione manageriale e dei gruppi di lavoro e il sostegno specifico ai servizi chiave, agli ispettorati, agli attori socio-economici, comprese le Parti sociali ed altre rilevanti organizzazioni non governative.
3. Nell'implementare gli obiettivi e le priorità di cui ai paragrafi 1 e 2 il FSE sostiene la promozione e il mainstreaming delle azioni innovative così come la cooperazione transnazionale e interregionale, in particolare attraverso la condivisione di informazioni esperienze, risultati e buone pratiche e attraverso lo sviluppo di approcci complementari e di azioni coordinate o congiunte.
4. Nell'implementare la priorità dell'inclusione sociale di cui al paragrafo 2 © (i), il finanziamento da parte del FSE di azioni ricomprese nel campo di applicazione del Regolamento (CE) No [...] [FESR] può ammontare al massimo del 10% degli assi prioritari considerati.

Articolo 4

Coerenza e concentrazione

1. Gli Stati Membri e le Autorità di Gestione assicurano che l'azione supportata dal Fondo sia coerente e sostenga l'implementazione della Strategia Europea per l'occupazione. In

particolare, essi assicurano che l'azione prevista nel quadro strategico di riferimento e nei programmi operativi, promuove gli obiettivi, le priorità e i target della Strategia in ogni Stato Membro e concentra il sostegno in modo particolare sull'implementazione delle raccomandazioni per l'occupazione emanate ai sensi dell'art. 128(4) del Trattato, così come dei principali obiettivi della Comunità nel campo dell'inclusione sociale.

2. All'interno dei programmi operativi le risorse dovranno essere rivolte alle principali necessità, e focalizzarsi su quelle politiche per le quali il sostegno del Fondo può determinare effetti rilevanti nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi del programma. Al fine di massimizzare l'efficienza del sostegno del FSE, i programmi operativi tengono particolarmente conto delle regioni e delle località che affrontano i problemi di maggiore gravità, incluse le aree urbane in difficoltà e i distretti rurali in declino e le aree dipendenti dalla pesca.
3. Gli elementi rilevanti del rapporto annuale redatto dagli Stati Membri ai sensi dell'art.19 del Regolamento (CE) No [...] [recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e il Fondo di Coesione], sono rispettivamente integrati nei corrispondenti piani nazionali di azione per l'occupazione e piani nazionali di azione per l'inclusione sociale.
4. Gli obiettivi quantificati e gli indicatori selezionati per monitorare l'implementazione del quadro nazionale strategico di riferimento di cui all'art. 18 del Regolamento (CE) No [...] [recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e il Fondo di Coesione] sono quelli utilizzati per l'implementazione della Strategia Europea per l'Occupazione e nel contesto degli obiettivi condivisi dalla Comunità nei campi dell'inclusione sociale dell'istruzione e della formazione. Gli indicatori di monitoraggio dei programmi operativi dovrebbero essere coerenti con tali obiettivi quantificati.
5. Le valutazioni effettuate in relazione all'azione del FSE misurano anche il contributo dell'intervento FSE all'implementazione della Strategia Europea per l'Occupazione e agli obiettivi della Comunità nei campi dell'inclusione sociale dell'istruzione e della formazione negli Stati Membri interessati.

Articolo 5

Buona governance e partenariato

1. Il FSE promuove la *buona governance* e il partenariato. La sua azione è programmata e implementata all'appropriato livello territoriale, con particolare attenzione al livello regionale e locale, secondo lo specifico assetto istituzionale di ciascuno Stato Membro.
2. Gli Stati membri e le Autorità di gestione di ciascun programma operativo assicurano il coinvolgimento delle parti sociali e l'adeguata consultazione degli attori principali non governativi, all'appropriato livello territoriale, nella programmazione, nell'implementazione e nel monitoraggio del FSE.
3. Le Autorità di gestione di ciascun programma operativo incoraggiano l'adeguata partecipazione e l'accesso delle parti sociali alle attività finanziate ai sensi dell'Articolo 2 del presente Regolamento.

All'interno dell'obiettivo "Convergenza" almeno il 2% delle risorse FSE è allocato per il "capacity building" e per le azioni intraprese congiuntamente alle parti sociali, in particolare riguardo all'adattabilità dei lavoratori e delle imprese di cui all' articolo 2 (1) (a).

4. L'Autorità di Gestione di ciascun programma operativo incoraggia l'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle attività finanziate, specialmente nel campo dell'inclusione sociale e della parità fra donne e uomini.
5. Quando la responsabilità dell'attuazione è delegata, il sostegno nel quadro generale del programma può essere fornito attraverso sovvenzioni globali.

Articolo 6

Eguaglianza di genere

Gli Stati Membri e le Autorità assicurano che i programmi operativi includano una descrizione di come la parità di genere è promossa nella programmazione, nell'implementazione, nel monitoraggio, ivi compreso ogni indicatore specifico, e nella valutazione.

Articolo 7

Innovazione

Nel contesto di ciascun programma operativo, gli Stati Membri e le Autorità di Gestione presteranno particolare attenzione alla promozione del mainstreaming delle azioni innovative. L'Autorità di Gestione, dopo aver consultato il Comitato di Sorveglianza di cui all'Articolo 47 del Regolamento (CE) N° , [...] [recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e il Fondo di Coesione], seleziona i temi per il finanziamento dell'innovazione e definisce le appropriate modalità di implementazione.

Articolo 8

Cooperazione transnazionale

1. Gli Stati Membri e le Autorità di Gestione assicurano che la programmazione delle attività di cooperazione transnazionale e interregionale prendano la forma di uno specifico asse prioritario, all'interno di un programma operativo, o di uno specifico programma operativo.
2. Gli Stati Membri assicurano la coerenza e la complementarità fra l'azione del Fondo e le attività finanziate attraverso altri programmi transnazionali comunitari in particolare nel campo dell'istruzione e della formazione attraverso appropriati meccanismi di coordinamento al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie a sostegno dell'istruzione e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Articolo 9

Assistenza tecnica

La Commissione promuove in particolare scambi di esperienze, attività per incrementare la consapevolezza, seminari, processi di revisione e di messa in rete per l'identificazione e la diffusione delle buone prassi e incoraggia l'apprendimento reciproco allo scopo di migliorare la dimensione politica e il contributo del FSE agli obiettivi della Comunità in relazione all'occupazione e all'inclusione sociale.

Articolo 10

Rapporto annuale e finale

Il rapporto annuale e finale sull'implementazione di cui all'art. 49 del Regolamento (CE) N° [...] [recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e il Fondo di Coesione], contiene una sintesi dell'implementazione di:

- (a) mainstreaming di genere così come qualunque specifica azione di genere;
- (b) azioni per rafforzare l'integrazione sociale e l'occupazione dei migranti;
- (c) azioni per rafforzare l'integrazione sociale e l'occupazione delle minoranze;
- (d) azioni innovative, inclusa la spiegazione dei temi selezionati per l'innovazione, una presentazione dei relativi risultati e della disseminazione e del mainstreaming;
- (e) attività di cooperazione transnazionale e interregionale.

Articolo 11

Ammissibilità

1. Il Fondo contribuisce alla spesa pubblica sotto forma di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, ribasso degli interessi di prestito e microcrediti e l'acquisizione di beni e servizi attraverso procedure di evidenza pubblica.
2. Le seguenti spese non sono ammissibili al finanziamento del FSE:
 - (a) IVA rimborsabile;
 - (b) Interessi debitori;
 - (c) Acquisto di infrastrutture, beni mobili ammortizzabili, beni immobili e terreni.
3. Senza pregiudizio del paragrafo 2 del presente Articolo l'ammissibilità delle spese stabilita all' Articolo 6 del Regolamento (CE) N° [...] [sul FESR] si applica alle azioni cofinanziate dal FSE che ricadono nel campo di applicazione dell'Articolo [2] del [Regolamento sul FESR].
4. Senza pregiudizio delle regole nazionali di ammissibilità le spese dichiarate nei programmi operativi cofinanziati dal FSE possono includere:
 - (a) indennità o salari erogati da un soggetto terzo a beneficio dei partecipanti a un' operazione e certificati al beneficiario, a condizione che tali erogazioni costituiscano il cofinanziamento pubblico nazionale dell'operazione, in conformità con le regole nazionali in vigore.
 - (b) I costi indiretti di un'operazione fissati su base forfettaria , fino al 20% dei costi diretti dichiarati per tale operazione, secondo la tipologia dell'operazione, il contesto nel quale viene attuata e la sua localizzazione

Articolo 12

Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento non ha effetto né sul proseguimento dell'attuazione né sulla modifica, inclusa la cancellazione totale o parziale, di misure approvate dal Consiglio o dalla Commissione sulla base del Regolamento (CE) n. 1784/99, in applicazione prima del 1 gennaio 2007.

Le richieste effettuate ai sensi del Regolamento (CEE) No 1784/94 restano valide.

Articolo 13

Abrogazione

Il Regolamento (CE) n. 1784/99 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007.

I riferimenti al Regolamento (CE) n. 1784/99 s'intendono fatti al presente Regolamento.

Articolo 14

Clausola di riesame

Il Consiglio e il Parlamento europeo secondo la procedura di cui all'Articolo 251 del Trattato, riesaminano il presente Regolamento al più tardi entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

E' applicabile dal 1 gennaio 2007.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati Membri

Fatto a Brussels, [...]

Per il Parlamento Europeo

Il Presidente

[...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]